

# Studio Sangiorgio-Papa

L. & T. Srl

Partner

24ORE

Member of

since 2020



**Commercialisti - Consulenti del lavoro – Revisori Legali**

Via XX Settembre n.4 - 21013 Gallarate VA

Tel. 0331-783050 (n.6 linee r.a.) - Fax 0331-776570

E mail: [amministrazione@studio-sangiorgio.it](mailto:amministrazione@studio-sangiorgio.it)

Lavoro pec: [papagemma@consulentidellavoropec.it](mailto:papagemma@consulentidellavoropec.it)

Fiscale pec: [stsangiorgio@legalmail.it](mailto:stsangiorgio@legalmail.it)

Gallarate, 10 giugno 2021



## Publicazione Aiuti di Stato sul proprio sito internet

Gentili Clienti,

il massiccio ricorso all'erogazione di contributi avvenuto durante il corso del 2020 reca con sé, purtroppo, un nuovo adempimento a carico dei singoli contribuenti rendendo di particolare attualità il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) che richiede **la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale**, dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo **tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese** mentre ne sono esclusi i liberi professionisti.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa.

Per la altre società di capitali, pur essendo possibile l'indicazione facoltativa nella nota integrativa, si consiglia, di procedere comunque alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato **se di importo complessivo superiore a 10.000 euro**. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all'obbligo pubblicitario.

I contributi devono essere quantificati sulla base del **criterio di cassa** (ossia dalla data del percepimento).

Per ogni aiuto ricevuto **devono essere fornite le seguenti informazioni:**

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;

- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- **la sanzione amministrativa pecuniaria** pari "all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro";

- **la sanzione accessoria** di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

**Lo studio invita pertanto i propri Clienti a verificare la possibilità di caricare sul proprio sito internet i dati sopra riferiti; diversamente dovrà attivarsi presso la propria associazione di categoria per usufruire del servizio di utilizzo del portale internet della categoria stessa.**

Sarà nostra cura quantificare gli importi da indicare.

Rimaniamo a disposizione per approfondire anche l'ennesimo peso burocratico caricato sulle attività di studio.